

**LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 05-09-1994
REGIONE PUGLIA**

**" Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture
ricettive, nonchè delle attività turistiche ad uso
pubblico gestite in regime di concessione >>.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 111
del 9 settembre 1994

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale PUGLIA Numero 11 del 1999 Art.
76](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale PUGLIA Numero 23 del 1996 Art. 8](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale PUGLIA Numero 11 del 1999 Art.
76](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale PUGLIA Numero 11 del 1999 Art.
76](#)

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:*

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. In attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284 e del relativo DM 16 ottobre 1991, con la presente legge la Regione Puglia disciplina le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonchè delle attività turistiche

ad uso
pubblico gestite in regime di concessione.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 284 del 1991

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Decreto Ministeriale del 1991

ARTICOLO 2

(Soggetti destinatari)

1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge:

- gli alberghi;
- i motels;
- le residenze turistico - alberghiere;
- i villaggi - albergo;
- i campeggi;
- le strutture agrituristiche;
- gli esercizi affittacamere;
- le case e gli appartamenti per vacanze;
- le case per ferie;
- gli ostelli per la gioventù ;
- tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite
in regime di concessione, ivi compresi gli stabilimenti balneari e le darsene.

ARTICOLO 3

(Comunicazione delle tariffe)

1. Ai soggetti di cui al precedente art. 2 è fatto obbligo di comunicare i prezzi sulla base della modulistica fornita dalla Regione.

2. E' fatto assoluto divieto di praticare prezzi superiori a quelli massimi o inferiori a quelli minimi dichiarati ad eccezione per:

- a) gruppi organizzati di almeno 10 persone;
- b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
- c) bambini al di sotto di 8 anni;
- d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto a) del presente comma.

3. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non dovrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. I prezzi indicati nella denuncia devono essere comprensivi di tutte le voci accessorie necessarie per la fruizione del servizio offerto.

ARTICOLO 4

(Procedure)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 25 agosto 1991 n° 284, i prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive di cui al precedente art. 2 sono liberamente determinati dai singoli operatori del settore.

2. La raccolta e l' istruttoria delle tariffe sono espletate

dagli Enti turistici regionali competenti per territorio.

3. Entro il 1 marzo ed il 1 ottobre di ogni anno è fatto obbligo agli operatori di comunicare i prezzi agli Enti turistici territoriali, ai soli fini della pubblicità di cui

al RDL 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni

nella legge 26 marzo 1936, n. 526.

4. I titolari e/ o i gestori degli stabilimenti balneari,

delle darsene, nonché di tutte le altre strutture turistiche

ad uso pubblico, gestite in regime di concessione, sono tenuti a presentare la comunicazione delle tariffe per l'anno

successivo entro e non oltre il 1 ottobre di ogni anno.

La comunicazione può essere presentata, nei termini previsti

dal precedente comma 3, sia dal singolo operatore che per il tramite delle Associazioni di categoria, previa

espressa delega da parte dei singoli interessati.

5. Gli stabilimenti balneari, oltre all' Ente turistico

territoriale, dovranno inviare una copia della comunicazione

delle tariffe anche alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

6. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla

data di apertura.

7. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 6 deve essere comunicata anche la eventuale cessazione dell' esercizio.

ARTICOLO 5

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale PUGLIA Numero 11 del 1999 Art.](#)

(Modalità)

1. La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto all' alta e bassa stagione oppure a stagione unica.

Non sono ammesse comunicazioni di tariffe riferite a periodi intermedi.

2. Il periodo di alta stagione deve essere considerato quello intercorrente tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno.

3. Nel caso in cui venissero comunicate solo tariffe minime o soltanto massime, quelle comunicate saranno considerate come tariffe uniche.

4. I titolari e/ o i gestori degli esercizi ricettivi all' aria

aperta (villaggi e campeggi) o di altre strutture ricettive

turistiche che operano con attività stagionale possono presentare la comunicazione delle tariffe anche una sola volta all' anno. In tal caso, la comunicazione deve essere

presentata entro e non oltre il 1 marzo dell' anno di riferimento ed avrà validità dal 1 giugno al 31 dicembre

dello stesso anno.

5. Anche gli esercizi ricettivi provvisti di autorizzazione

amministrativa annuale possono comunicare le tariffe una sola volta all' anno. In tal caso, i titolari e/ o i gestori

dovranno presentare la comunicazione delle tariffe entro e non oltre il 1 ottobre di ogni anno, con validità per l' anno successivo ed apporre in calce alla stessa una dichiarazione sottoscritta attestante che le tariffe si riferiscono

all' intero anno di riferimento.

6. La mancata o incompleta denuncia delle tariffe nei termini previsti dalla presente legge comporta l' implicita

conferma delle tariffe dichiarate nell' ultima comunicazione

regolarmente convalidata, fatta salva, in ogni caso, l' applicazione delle norme sanzionatorie per omessa denuncia

di cui al successivo art. 9 della presente legge.

7. Nella comunicazione delle tariffe, i conduttori delle

strutture turistiche ricettive devono dichiarare anche i dati

sulle attrezzature, che, in ogni caso, devono corrispondere

a quelle dichiarate nel modello di classificazione regolarmente

validato dall' organo territoriale competente alla classificazione.

8. Le comunicazioni compilate irregolarmente saranno considerate nulle a tutti gli effetti. E', tuttavia, facoltà

dell' Ente turistico territoriale invitare il titolare

dell'
esercizio a ricompilare correttamente la nuova denuncia
entro
il termine massimo di 10 giorni dall' invito.

ARTICOLO 6

(Convalida delle comunicazioni dei prezzi)

1. Espletate le procedure di cui al comma 2 del precedente

art. 4, gli Enti turistici territoriali procederanno a convalidare le comunicazioni delle tariffe.

2. Per gli stabilimenti balneari e le darsene gli Enti turistici, prima della convalida, acquisiranno presso le Capitanerie di Porto gli estremi della concessione demaniale

ovvero accerteranno dalle stesse se sussistono motivi ostativi al rinnovo o al rilascio della concessione.

3. Ultimate le operazioni di convalida, entro il 31 marzo

ed entro il 30 ottobre di ogni anno gli Enti turistici trasmetteranno, in duplice esemplare, copia delle comunicazioni

delle tariffe all' Assessorato regionale al Turismo ai fini della pubblicazione delle tariffe sull' annuario regionale

e nazionale degli alberghi.

ARTICOLO 7

(Pubblicità dei prezzi e delle attrezzature turistiche)

1. I titolari e/ o gestori delle strutture ricettive turistiche pubbliche e private di cui all' art. 2 della presente legge nonchè gli Enti, i Consorzi, le Associazioni di categoria e, comunque, tutti gli altri organismi operanti nel settore turistico ricettivo che intendessero pubblicizzare

materiale promozionale contenente le tariffe e i dati sulle attrezzature turistiche ubicate nella Regione, dovranno

uniformarsi alle dichiarazioni riportate sui modelli di classificazione o, comunque, sulle autorizzazioni amministrative

per l' esercizio dell' attività .

2. Prima di procedere alla stampa del materiale pubblicitario

gli operatori devono chiedere preventiva autorizzazione agli Enti turistici territoriali.

3. Il materiale pubblicitario, una volta autorizzato, deve

recare, in calce allo stesso, gli estremi dell' autorizzazione.

4. Esemplare del materiale pubblicitario regolarmente autorizzato dovrà essere trasmesso dal competente Ente turistico all' Assessorato regionale al Turismo.

5. E' fatto obbligo agli esercenti di tenere esposta, in

modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella nella quale siano indicati i prezzi

conformemente all' ultima comunicazione vidimata ai sensi della presente legge.

6. E' fatto obbligo, altresì , di tenere esposto, in modo

ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi

conformemente ai contenuti della tabella di cui al precedente comma 5.

7. La tabella ed il cartellino dei prezzi, recanti le indicazioni

in italiano, inglese e francese, devono essere conformi a quelli predisposti dalla Regione.

8. Gli esercizi ricettivi turistici autorizzati anche alla

somministrazione di pasti e bevande dovranno tenere esposto, in un' apposita teca, collocata all' esterno dell' ingresso

della sala di ristoro, il menù del giorno con i relativi prezzi.

ARTICOLO 8

(Accertamento delle violazioni
e funzioni di vigilanza)

1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato abilitati dalle vigenti leggi, anche dai dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'assessorato regionale al Turismo, designati dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento di Ufficiale di polizia amministrativa rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché dai funzionari degli Enti turistici territoriali incaricati espressamente dall'assessorato regionale al Turismo, almeno ogni sei mesi.
2. Per gli stabilimenti balneari, l'esercizio della vigilanza e del controllo è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.

ARTICOLO 9

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale PUGLIA Numero 11 del 1999 Art.](#)

[76](#)

(Sanzioni amministrative)

1. Ai sensi del comma 2 dell' art. 6 del DM 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza della Regione.

2. L' istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentata

dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1961, n. 689 e nella lr 15 novembre 1977, n. 36.

3. Salva l' applicazione delle norme previste dal Codice

Penale, chiunque ometta di presentare la dichiarazione dei prezzi nei modi e nei termini previsti dagli artt. 3

e

4 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa

di lire duemilioni oltre alla conferma delle tariffe dichiarate nell' ultima comunicazione regolarmente convalidata.

4. Chiunque pratici prezzi superiori a quelli dichiarati

e convalidati è passibile di una sanzione amministrativa di lire tremilioni oltre alla restituzione, agli aventi diritto,

della differenza accertata tra i prezzi dichiarati e le somme

percepiti in più .

5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell' art. 7 della presente legge è passibile di

una

sanzione amministrativa di lire unmilione cinquecentomila.

In caso di recidiva la sanzione si raddoppia.

6. Chiunque violi le disposizioni previste dall' ultimo

comma dell' art. 7 della presente legge è passibile di una

sanzione amministrativa di lire tremilioni.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell' art. 7 della presente legge è passibile di

una

sanzione amministrativa di lire seimilioni. In caso di recidiva,

ferma restando la sanzione amministrativa, l' assessore regionale al Turismo, su conforme delibera della

Giunta regionale, con proprio decreto, può disporre il sequestro del materiale pubblicato.

8. E' soggetto alla sanzione amministrativa di lire tremilioni

il titolare di esercizio che attribuisca al proprio esercizio, con scritti, stampati o qualsiasi altro modo, una

denominazione o classificazione diversa da quella autorizzata.

9. Il titolare e/ o il gestore di struttura ricettiva di cui

all' art. 2 della presente legge che non consenta gli accertamenti disposti ai fini della vigilanza sull' osservanza delle norme tariffarie è passibile di una sanzione amministrativa di lire cinquemilioni. In caso di persistenza al rifiuto l' assessore regionale al Turismo può invitare il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura a sospendere la licenza di esercizio fino a quando il titolare della stessa non abbia ottemperato all' obbligo.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 689 del 1961

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale PUGLIA Numero 36 del 1977](#)

ARTICOLO 10

(Abrogazione e sostituzione della precedente normativa)

1. L' art. 24 << Denuncia e pubblicità dei prezzi >> della lr 2 agosto 1993, n. 12 è abrogato ed è sostituito dagli artt. 4, 5 e 7 della presente legge.

2. I punti 1, 2, 3 e 4 del comma 1 dell' art. 30 (Sanzioni) della lr 2 agosto 1993, n. 12 sono abrogati e sostituiti dalla normativa di riferimento prevista dall' art. 9 della presente legge.

3. Il comma 2 dell' art. 30 della lr 2 agosto 1993 n° 12 è abrogato ed è sostituito dal comma 8 dell' art. 9 della presente legge.

Riferimenti Normativi ATTIVI

ABROGAZIONE

[Legge Regionale PUGLIA Numero 12 del 1993 Art. 24](#)

ABROGAZIONE

[Legge Regionale PUGLIA Numero 12 del 1993](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale PUGLIA Numero 12 del 1993 Art. 30](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale PUGLIA Numero 12 del 1993](#)

ARTICOLO 11

(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, si rinvia al RDL 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modificazioni ed alla legislazione regionale di riferimento.

2. I proventi delle sanzioni previsti dall' art. 9 della

presente legge sono devoluti alla Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare

come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 settembre 1994

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 284 del 1991

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 2049 del 1935

